

INPS

DETERMINAZIONE N.

59

DEL

19 GIU. 2019

OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto tra l'Inps e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICi, ENS, ANFFAS), per l'espletamento degli adempimenti di competenza delle Unità Operative medico legali territoriali di cui all'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(EX D.I.14/3/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n.639;

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994 n.479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 e in particolare l'art.25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n.110 del 28 luglio 2016 modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Vista la determinazione presidenziale n.154 del 3 dicembre 2018, con la quale è stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2019 approvato, in via definitiva, dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019;

Vista l'art. 1, comma 3 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti";

Visto l'art. 11 della Legge 27 maggio 1970, n. 382 recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili";

Visto l'art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381 che disciplina gli accertamenti sanitari della condizione di sordo;

Visto il Decreto del Ministro del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. avente ad oggetto l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei disabili;

Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, che disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili;

Visto l'art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto il trasferimento all'Inps di competenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità prevedendo la partecipazione nelle Commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile di medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

Visto il DPCM del 30 marzo 2007, con cui è stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni trasferite;

Visto l'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha attribuito all'INPS la competenza all'accertamento definitivo dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Vista la Determinazione presidenziale n. 88 del 24/06/2016 con cui è stato approvato lo schema di contratto tra l'Inps e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria (AMNIC, UICI, ENS, ANFFAS) per l'espletamento degli adempimenti di competenza delle UOC/UOS territoriali di cui all'art.20 del decreto legge 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102;

Preso atto che i contratti attualmente in essere, prorogati nel tempo, giungeranno a scadenza il 30 giugno 2019;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 25, comma 6-bis, introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione e dispone la convocazione a visita da parte dell'Inps dei minorati civili e delle persone con handicap, per i quali sia prevista la revisione dei requisiti sanitari;

Atteso che l'art. 18 comma 22 Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto la possibilità per l'Istituto di ricevere in affidamento dalle regioni le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali;

Vista la determinazione presidenziale n. 141 del 13 settembre 2017 recante il nuovo schema di convenzione quadro Inps/Regioni/Aziende sanitarie locali per l'affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità ex art. 18 comma 22 Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Preso atto che le attività in affidamento sono state già avviate, con esiti positivi, in Campania, nelle province di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno; in Sicilia, nelle province di Trapani, Caltanissetta e Messina; in Veneto, nelle province di Venezia, Verona e San Donà di Piave; nel Friuli Venezia Giulia nella provincia di Pordenone e nell'intero regioni Basilicata, Lazio e Calabria;

Atteso che nell'atto convenzionale stipulato con la regione Calabria è stato concordato che l'onere economico relativo alla partecipazione dei medici in rappresentanza delle Associazioni di categoria nelle Commissioni mediche Inps è a carico della regione stessa;

Rilevato che, in considerazione dei numerosi e stringenti adempimenti sanitari che l'Istituto è tenuto ad effettuare in forza di precise disposizioni normative e per effetto delle convenzioni stipulate con le regioni, perdurano le esigenze che determinano la necessità di avvalersi dei rappresentanti delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICi, ENS, ANFFAS) affinché le commissioni mediche si pronuncino collegialmente con l'intervento di almeno tre membri, ai sensi del comma 5, art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro 5 agosto 1991, n. 387;

Preso atto che i contratti stipulati con i medici rappresentanti di categoria (ANMIC, UICi, ENS, ANFFAS) a seguito della determinazione presidenziale n.88 del 2016, sono in scadenza al 30.06.2019;

Vista la determinazione n. 1 del 28 marzo 2019 con cui è stata autorizzato l'avvio di una selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, di un

contingente complessivo di 1404 medici prioritariamente specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche di interesse istituzionale cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni professionali per l'espletamento di adempimenti medico legali;

Vista la determinazione n. 3 del 28 marzo 2019 con cui è stato autorizzato l'avvio di una selezione pubblica per il reclutamento di un contingente di 407 operatori sociali/esperti *ratione materiae* cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale;

Preso atto della necessità di approvare, sulla base degli stessi principi, un nuovo schema di contratto degli incarichi professionali con i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria, aggiornato in attuazione delle più recenti disposizioni, con particolare riguardo alle cause di inconfiribilità e incompatibilità nonché a misure di economicità;

Preso atto che al momento il contingente dei medici necessari per l'espletamento delle funzioni di cui trattasi, risulta pari a 459 unità;

Preso atto che, per l'espletamento dell'attività libero professionale, al medico rappresentante dell'Associazione di categoria, per ogni seduta di Commissione in sessione mattutina, di durata non inferiore a tre ore sarà corrisposto un compenso fisso giornaliero pari a 100 euro lordi, al netto dell'Iva;

Preso atto, altresì che nell'ipotesi in cui la seduta si protragga anche alla sessione pomeridiana, sempre per una durata non inferiore alle 3 ore, il corrispettivo previsto sarà aumentato a euro 150 lordi, al netto dell'IVA;

Preso atto che nel caso di visite domiciliari per pazienti in condizione di comprovata intrasportabilità è previsto in aggiunta al compenso indicato il rimborso del costo di 1/5 del prezzo medio al litro di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto tra l'UOC medico di assegnazione e la sede di visita e che il rimborso spetterà ad un solo componente la commissione;

Preso atto che i contratti stipulati con i medici rappresentanti delle Associazioni di categoria avranno durata annuale, con decorrenza dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, con impegno lavorativo pianificato in base alle specifiche esigenze delle Sedi interessate e che i suddetti contratti potranno essere prorogati, secondo le necessità dell'Istituto, fino al 30 giugno 2022, sempre con durata massima di 12 mesi;

Preso atto che il medico rappresentante di categoria si obbliga, ai sensi dell'art. 2 del contratto, a prestare la propria opera professionale presso la Commissione Medica INPS della UOC/UOS territoriale INPS di interesse, ovvero presso la Commissione Medica Superiore, nel rispetto delle attività pianificate dal Coordinamento Generale Medico Legale INPS;

Tenuto conto, inoltre, che l'attività svolta dal medico rappresentante di categoria in attuazione delle disposizioni contrattuali, costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps;

Preso atto che la spesa massima relativa ai nuovi incarichi ai medici di categoria è stata stimata, sulla base dei compensi da corrispondere, in € **2.747.158,00** annui da imputare, per € **2.337.340,44** nel capitolo di spesa 8U1210028 per *"Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità"*- di cui € 1.168.670,22 sul bilancio di previsione 2019 ed €1.168.670,22 sul corrispondente capitolo del bilancio 2020- e per € **409.817,56** nel capitolo di spesa 8U1210018 per *"Compensi ai componenti esterni delle Commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità per l'espletamento delle attività in convenzione con le Regioni ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*- di cui € 204.908,78 sul bilancio di previsione 2019 ed €204.908,78 sul corrispondente capitolo del bilancio 2020;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'Istituto ed i medici

nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria (AMNIC, UICI, ENS, ANFFAS), per l'espletamento degli adempimenti di competenza delle UOC/UOS territoriali, di cui all'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Lo schema di contratto, con il quale saranno affidati gli incarichi ai medici di categoria, di durata annuale, decorrerà dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, con impegno lavorativo pianificato in base alle specifiche esigenze delle Unità Operative medico legali interessate. Gli incarichi potranno essere prorogati, secondo le necessità dell'Istituto, fino al 30 giugno 2022, sempre con contratti di durata massima di 12 mesi.

Il Direttore generale adotterà ogni atto necessario a dare completa attuazione alla presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA (ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS) PER PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore della Sede Regionale _____/Direttore di coordinamento metropolitano _____/Direttore centrale risorse umane _____

Nata/o a _____ il _____ e domiciliata/o in _____ via _____

E

Il Dott./La Dott.ssa _____ nato a _____

il _____ medico chirurgo, codice fiscale _____

Rappresentante:

- dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi
- dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti
- dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale,

in prosieguo denominato "medico rappresentante di categoria"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al dott. _____, dell'incarico di prestare la propria opera professionale finalizzata a concorrere all'accertamento sanitario dello "status" di invalido civile, cieco civile, sordo civile, portatore di handicap, disabile, integrando la Commissione Medica INPS cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 2

Definizione delle competenze

Il medico rappresentante di categoria si obbliga a prestare la propria opera professionale presso la Commissione Medica INPS della UOC/UOS territoriale INPS di _____, presso la Commissione Medica Superiore, nel rispetto delle attività pianificate dal Coordinamento Generale Medico Legale INPS.

L'attività svolta dal medico rappresentante di categoria in attuazione del presente contratto costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 3

Inconferibilità e incompatibilità

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- svolgano l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso la provincia ove è conferito l'incarico;
- svolgano un incarico analogo presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale indipendentemente dall'ambito territoriale;
- eseguano consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con

- riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo;
- effettuino visite mediche di controllo, ambulatoriali e/o domiciliari, a lavoratori assenti per malattia assicurati presso l'INPS;
 - svolgono o presentino la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi presso organi od istituzioni territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare.
 - sono stati destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.

Art. 4 ***Emolumenti***

Per l'espletamento della suddetta attività libero professionale, al medico rappresentante di categoria, è corrisposto il compenso fisso di € 100,00 lordi per ogni partecipazione giornaliera a sedute di Commissione in sessione mattutina, incrementabile a € 150,00 lordi solo in caso di seduta protratta alla sessione pomeridiana. Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

I compensi di cui sopra saranno corrisposti solo in caso di durata della seduta/e non inferiori a tre ore.

Il pagamento degli emolumenti avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al medico rappresentante di categoria, al netto delle ritenute di legge sulla base del regime fiscale adottato dal medico contraente.

A tal fine il medico consegnerà un documento sintetico contenente l'impegno sostenuto nel mese, controfirmato dal Coordinatore generale medico-legale, dal Responsabile dell'Unità Operativa medico legale ovvero dal Coordinatore regionale medico-legale di riferimento alla Struttura amministrativa competente e preposta alla liquidazione del compenso.

Nel caso in cui il medico rappresentante di categoria effettui visite domiciliari, per pazienti in condizioni di comprovata intrasportabilità sarà previsto in aggiunta al compenso, il rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per ogni chilometro percorsi nel tragitto tra l'UO medico legale di assegnazione e la sede della visita, accorpate per zone viciniori. Il rimborso spetterà ad un solo componente la commissione.

Art. 5
Durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 e non è automaticamente rinnovabile. Gli incarichi potranno essere prorogati, secondo le necessità dell'Istituto, fino al 30 giugno 2022, sempre con contratti di durata massima di 12 mesi. Ai fini del rinnovo è necessaria la conferma della designazione del medico da parte dell'associazione di categoria e la conferma del provvedimento di nomina da parte del Direttore centrale Risorse umane, o suo delegato, sentito il parere del Coordinatore generale medico legale e dei Responsabili delle Unità Operative medico legali territoriali.

Art. 6
Cause di risoluzione

Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 3, di conflitto o di danno.

È altresì, risolto in caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt.15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

Il medico rappresentante di categoria è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata A/R, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS di _____, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Il presente contratto potrà essere oggetto di risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista, nel caso di cessazione della convenzione regionale e per effetto della rimodulazione dei fabbisogni regionali/di direzione di Coordinamento metropolitano e della conseguente riduzione delle posizioni utili contrattualizzabili.

Art. 7
Dichiarazione di responsabilità

Il medico rappresentante di categoria, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo _____ della provincia di al n.;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt. 3 e 6;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente contratto;
- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", adottato dall'Istituto con determinazione commissariale n. 181 del 07.08.2014 e del nuovo "Codice di condotta" adottato con determinazione del Direttore Generale n.63 del 21 maggio 2018. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia delle predette determinazioni.

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la violazione derivante dagli obblighi previsti dai regolamenti predetti è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 8
Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico rappresentante di categoria si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 9

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

**Il Direttore della Sede Regionale/Il Direttore di Coordinamento
metropolitano/Il Direttore centrale risorse umane**

Il medico rappresentante di categoria